CONCESSIONI IDROELETTRICHE DEL LAZIO PROPOSTA DI LEGGE N. 65 del 10 agosto 2023



7 DOMANDE

- 1. **PROTEZIONE CIVILE**: la nuova legge è in grado di contemperare le esigenze di protezione civile con le strategie economiche del concessionario che regolano il rilascio delle portate?
- 2. **LAVORI PUBBLICI**: la proposta di legge individua gli obblighi in capo al concessionario da riportare nei bandi di gara e nei disciplinari di concessione?
- 3. **TIPOLOGIA DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO**: per quale motivo e in base a quale indirizzo politico la legge regionale privilegia la opzione "privata" escludendo qualsiasi possibilità di gestione diretta o compartecipazione del pubblico alle società?
- 4. **CORRISPETTIVI ECONOMICI**: come vengono gestiti gli obblighi economici da parte della Regione e del Concessionario nei confronti delle Province e dei Comuni rivieraschi, nonché i ristori a livello ambientale e in principio solidaristico?
- 5. **DIRETTIVE EUROPEE, TUTELA DELLE ACQUE E DEGLI ECOSISTEMI**: la Regione come intende, attraverso la legge, adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva Acque 2000/60/CE e dalle Direttive "Derivazioni" e "Deflusso ecologico"?
- 6. **PASSAGGIO DI CONSEGNE**: la proposta di legge disciplina in maniera corretta la procedura di "reimmissione in possesso" alla Regione delle infrastrutture, che è una attività fondamentale e preliminare alla stesura dei bandi di concessione?
- 7. **CONTROLLO E SANZIONI**: la legge disciplina in maniera ordinata il processo di controllo, anche nella prevenzione di disastri ambientali?



Cittadinanzattiva Lazio



Gruppi Ricerca Ecologica



NOME Officina Politica



POSTRIBÙ



Italia Nostra

PREMESSA

Il ricavo economico ai titolari delle concessioni idroelettriche della Regione Lazio, per l'anno 2024 ammonta a 134 Milioni di Euro. La proposta di legge 65/2023 ne disciplina il riaffido per una durata tra i 20 ed i 40 anni.

Tale importo è ricavato dalla relazione tecnica di accompagnamento alla PL 65/2023, nella parte in cui quantifica le entrate al bilancio regionale della componente variabile del canone di concessione per € 3.350.000, corrispondente al 2,5% dei ricavi (art. 22c4 della PL): si deduce € 3.350.000/0,025= € 134.000.000,00

La relazione tecnica, in 3 pagine e 2 tabelle, descrive la norma composta da 30 articoli, definiti in gran parte a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

In realtà la norma ha implicazioni di carattere finanziario ampie ed articolate, coinvolge altri Enti territoriali per responsabilità, competenze e bilanci, incide nella programmazione regionale per la tutela dell'ambiente, per le opere pubbliche e per la Protezione Civile.

La presente relazione vuole essere uno strumento per consentire alla Giunta ed al Consiglio Regionale di individuare un percorso attraverso il quale adempiere, nei tempi previsti, agli obblighi comunitari ed al contempo acquisire le dovute informazioni ed elaborare i più pertinenti indirizzi per la progettazione dei bandi di concessione, nell'interesse della Regione e degli Enti territoriali, nell'equilibrio economico del progetto di concessione.

Cittadinanzattiva Lazio Gruppi di Ricerca Ecologica Italia Nostra NOME Officina Politica Postribu











1. PROTEZIONE CIVILE: le tracimazioni 2010 e 2021 in provincia di Rieti hanno evidenziato la assenza di una struttura di controllo e gestione del sistema idrico sia presso le dighe (2010) che presso le aste fluviali a valle (2021). La nuova legge è in grado di contemperare le esigenze di protezione civile con le strategie di rilascio delle portate, ed il mantenimento di adeguati livelli di deflusso delle piene, che la esperienza passata ha dimostrato essere regolata da strategie economiche?

1

ALLUVIONE 2010 - Interrogazione parlamentare 4/10139 del 21/12/2010, dagli atti

"La mattina del 2 dicembre 2010 si convogliava sulla città di Rieti una grande piena che oltre all'afflusso del consueto reticolo fluviale si incrementava di ulteriori 40 metri cubi al secondo che la multinazionale tedesca E.ONrilasciava dalle paratoie del lago del Turano, contribuendo così alla sommersione della valle del Turano e di gran parte della Piana Reatina. La superficie alluvionata, per complessivi 7-8000 ettari almeno, ha superato in alcuni casi livelli di allagamento a volte di vari metri e gli ingenti danni sono tuttora in corso di valutazione stante la dichiarazione del comune di Rieti dello stato di calamità naturale datata 13 dicembre 2010

nonostante in quelle circostanze E.ON produzione Italia, dal giorno 30 novembre sino al giorno 2 dicembre, gestisse il sistema facendo defluire circa 40 metri cubi al secondo, non poteva impedire ai laghi di continuare a salire di livello con una media di 6 centimetri l'ora; sarebbero bastate solo altre 14 ore di piogge, come quelle cadute, per provocare il superamento della diga mediante tracimazione, riversando così sulla città di Rieti tutta l'acqua del bacino imbrifero del Turano, compresa quella al di sopra dello sbarramento artificiale. Poiché si sono raggiunte portate invasate di 180 metri cubi al secondo è evidente il disastro in termini di persone, cose e ambiente, che avrebbe prima investito Rieti, quindi Terni e infine Roma

i dati ufficiali della stazione pluviometrica presente nel reatino presso l'Istituto C. Jucci dell'università' di Perugia certificano una piovosità superata per ben otto volte nel corso degli ultimi 55 anni, Inoltre le medie annuali relative allo stesso periodo sono di 1200 millimetri, mentre l'annualità' 2010 è attestata a 1116 millimetri, quindi ben al di sotto delle precedenti medie precipitazioni annuali; ciò' serve ad evidenziare l'approssimazione con la quale evidentemente si è fronteggiata l'emergenza...."

Si pone la domanda, senza risposta, se la situazione descritta 13 anni orsono vada letta in combinazione con le strategie economiche delle società di gestione. E' infatti noto che il mercato elettrico renda economicamente più appetibile conservare la riserva idrica per massimizzare la produzione elettrica nei periodo di prezzo elevato della energia elettrica, a discapito del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza rispetto al massimo invaso.

La lettura completa della interrogazione parlamentare, evidenzia in maniera puntuale un ventaglio dei rischi e delle esigenze di protezione civile che devono essere gestiti a livello legislativo, prevedendo e finanziando le strutture deputate al controllo dei disciplinari di gestione (e dei livelli di massimo invaso dei bacini idroelettrici) e, in generale, dello stato delle infrastrutture e delle aste fluviali di deflusso

Tale previsione, è necessaria anche e soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici che rendono sempre più frequenti eventi meteorici violenti, localizzati e di difficile previsione.











1. PROTEZIONE CIVILE: le tracimazioni 2010 e 2021 in provincia di Rieti hanno evidenziato la assenza di una struttura di controllo e gestione del sistema idrico sia presso le dighe (2010) che presso le aste fluviali a valle (2021). La nuova legge è in grado di contemperare le esigenze di protezione civile con le strategie di rilascio delle portate, ed il mantenimento di adeguati livelli di deflusso delle piene, che la esperienza passata ha dimostrato essere regolata da strategie economiche?

ALLUVIONI 2021

Il Messaggero 20/5/22

Scatena reazioni politiche e infiammati commenti ... la possibilità che, dati alla mano, non ci sarà alcun rimborso per le famiglie e le imprese vittime dell'alluvione che tra il 25 gennaio e il 16 febbraio 2021 devastò la Piana Reatina a causa della piena dei fiumi Salto, Turano e Velino. ... «Forse, la strada resta quella di processi a carico di eventuali responsabili», aveva spiegato ieri l'assessore alla Protezione civile del Comune di Rieti, Onorina Domeniconi.

... ciò che Nome Officina Politica aveva affermato 18 mesi fa: il pericolo che nessun rimborso sarebbe giunto ai privati cittadini ed alle attività produttive da parte del concessionario, visti gli atti in essere e guardando alla storia delle alluvioni del 2010. Perché la responsabilità della gestione degli invasi e dei fiumi incombe non solo sul concessionario, ma anche sulla Regione, che prima ha consentito che l'alveo dei fiumi fosse lasciato nell'abbandono totale, e a danno intervenuto si è lanciata nello scempio ambientale denunciato anche da Wwf con il "taglio raso e l'estirpazione di ogni forma di vegetazione dagli argini e dalle sponde", lavoro eseguito nel 2022 con procedure di "somma urgenza" offerte dalla applicazione di una ordinanza consiglio dei Ministri del novembre 2018."

I disciplinari di gestione delle concessioni idroelettriche di 70 anni fa contengono precise indicazioni rispetto alla gestione non solo degli invasi, ma anche di tutto il contesto ambientale, infrastrutturale e sociale insito e circostante le aste di deflusso.

La storia della ultima alluvione, pertanto "racconta":

- la perdita di conoscenza, da parte degli Enti territorali, degli obblighi di gestione a carico del Concessionario
- la esecuzione, da parte della Regione Lazio, di opere che potrebbero essere state di competenza del Concessionario, con relativo possibile danno erariale
- la attribuzione, in capo alla Regione, di responsabilità ed oneri che sarebbero potuti/dovuti spettare al Concessionario
- la assenza di una struttura di controllo dedicata alla puntuale verifica dello stato della rete idrica sul territorio, anche in relazione con Enti parco, consorzi di bonifica, Enti locali.

In merito alla esecuzione dei sopralluoghi per la valutazione dei danni, risulta agli scriventi che gli Enti preposti, nello specifico la Provincia, non disponessero della documentazione tecnica minimale per una valutazione dello stato di fatto.

L'audizione comunale del Direttore del Consorzio di bonifica in data 12/04/2021 conferma la conoscenza parziale e parcellizzata dei disciplinari di gestione delle dighe, di un sistema di monitoraggio assolutamente inadeguato ed inefficiente, di un sistema idraulico necessitevole di una complessiva riprogettazione anche alla luce dei cambiamenti climatici e di un sistema che nasce con esigenze di "bonifica" non già per la produzione elettrica.











1. PROTEZIONE CIVILE: le tracimazioni 2010 e 2021 in provincia di Rieti hanno evidenziato la assenza di una struttura di controllo e gestione del sistema idrico sia presso le dighe (2010) che presso le aste fluviali a valle (2021). La nuova legge è in grado di contemperare le esigenze di protezione civile con le strategie di rilascio delle portate, ed il mantenimento di adeguati livelli di deflusso delle piene, che la esperienza passata ha dimostrato essere regolata da strategie economiche?

Le considerazioni di cui sopra, sono estendibili a tutte le infrastrutture ed ai rischi del territorio laziale.

A titolo di mero esempio, rammentiamo le inondazioni di Atina del 2021, con la tracimazione del Fiume Melfa, presso il quale sono installate tre grandi derivazioni per produzione idroelettrica. In audizione presso la Regione Lazio il 29/3/2021 il sindaco di Atina, Adolfo Valente, ed il presidente del Consiglio comunale, Paolo Fallena hanno parlato di una situazione ormai insostenibile, della questione della manutenzione dei corsi d'acqua che non ricade sul Comune e hanno ricordato di aver denunciato il pericolo di inondazioni proprio in una delle quattro audizioni proprio in Consiglio regionale, sullo stesso tema.

CONCLUSIONE

Alla luce delle vicende sopra riassunte, non appare agli scriventi che la PL 65/23 contenga indicazioni in grado di indirizzare la progettazione dei bandi di concessione nella direzione di un adeguato livello di protezione civile. Tale progetto non può essere redatto senza una adeguata conoscenza dei sistemi idraulici nel loro complesso, e pertanto del percorso amministrativo, disciplinato dalla legge, attraverso il quale giungere a tale livello di conoscenza.

Con specifico riferimento agli invasi del Salto e del Turano, il 1 Aprile 2021 viene sottoscritto presso il tavolo tecnico sul tavolo di crisi in Prefettura di Rieti tra Servizio Dighe, Concessionario, Regione Lazio, Protezione Civile e Consorzio di bonifica, un piano in 5 punti assolutamente necessari alla prevenzione da eventi catastrofici, di significativo importo di finanziamento, ed anche **con ripercussione sulla producibilità idroelettrica**. Tale aspetto, non è stato preso in considerazione nelle tabelle allegate alla proposta di legge, che fanno riferimento alla situazione "storica" e pertanto con conseguenti errori che si trascineranno nella progettazione delle offerte economiche in sede di gara, nonché degli obblighi in capo al Gestore ed al Concessionario in termini di Protezione Civile.











2. LAVORI PUBBLICI: il sistema idroelettrico deve contemperare le esigenze di produzione con le esternalità sul territorio: smottamento delle rive lacuali, mantenimento delle infrastrutture di collegamento stradale (ponti, passerelle), sfangamento degli invasi. La proposta di legge individua gli obblighi in capo al concessionario da riportare nei bandi di gara e nei disciplinari di concessione? La proposta di legge coglie le opportunità di un rapporto virtuoso con il gestore?

2

I RISCHI

La proposta di legge, a nostro avviso è foriera di rischi di natura amministrativa, erariale, civile e penale. La mancata analisi politica del sistema di Governance, la carente definizione del quadro degli oneri in capo al Concessionario, ed una scarsa conoscenza dello "stato di fatto" delle infrastrutture e delle procedure relative al passaggio di consegne porta a tali rischi.

Se ne fa un esempio descrivendo la recente storia di alcune infrastrutture circostanti i laghi del Salto e Turano: il ponte Pacifico di Fiumata presso il lago del Salto e il viadotto presso Castel di Tora. In tali vicende si evidenzia in maniera inequivocabile la mancata programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria, la mancanza di monitoraggio delle infrastrutture, la assenza di coordinamento e regole chiare. La fortunata assenza di eventi catastrofici riconduce i fatti ad un mero racconto di inefficace gestione di sistema, che la PL 65/23 non affronta in alcuna maniera.

Dichiarazioni del presidente della Provincia di Rieti di Agosto 2018

Venerdì 17 agosto scorso,, abbiamo ricevuto,una nota dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (a seguito del crollo del ponte Morandi, ndr) con la quale si chiede, con la massima urgenza, "di procedere all'avvio dello stato di conservazione delle opere viarie e non, che ricadono nella nostra competenza", e quindi comunicare "entro e non oltre il 30 agosto, gli interventi necessari a rimuovere condizioni di rischio riscontrate nelle tratte infrastrutturali, corredando le predette segnalazioni di adeguate attestazioni tecniche (perizie, verbali di sopralluogo ecc.), indicazioni di priorità e stima dei costi".,

...., in merito ai ponti sul lago del Salto e sul lago del Turano, rimbalzati agli onori delle cronache anch'essi negli ultimi giorni, il concessionario **ERG**, responsabile della manutenzione straordinaria, **ci** ha informato che ad oggi le strutture non presentano problemi ma che comunque nel prossimo autunno saranno oggetto di analisi fisico-chimiche sui materiali per avere un quadro più completo dello stato di conservazione di strutture realizzate oltre 60 anni fa ...ricordiamo infatti che sul ponte del Turano vige comunque già una limitazione del traffico pesante fino a 12 tonnellate."

A valle delle rassicurazioni del gestore, questa l'evoluzione e le situazioni di fatto:

- 1. Per il ponte sul Turano, oltre le limitazioni già presenti, si è resa necessaria la chiusura a senso alternato a partire dal 13 Maggio 2019, fino ad esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e con conclusione nel 2022, ed installazione di un impianto semaforico fisso.
- 2. Per il Ponte di Fiumata, si è provveduto alla stipula di una convenzione tra gestore ed Ente provincia, approvata con determinazione n. 918 del 25/11/2020 a disciplinare i rispettivi oneri, esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria in tre stralci successivi ed installazione di un impianto semaforico fisso.
- 3. Il Corriere di Rieti, a chiosa dell'articolo di Francesca Sammarco del 21/09/23, a commento degli interventi sui ponti e riferendo **verosimilmente** dichiarazioni di terzi, riporta: "Tutti i ponti lungo i due laghi risalgono allo stesso periodo ..., necessitano di manutenzioni, su tutti c'è da molti anni il limite di 12 tonnellate. **Ricordiamo ancora che, ad eccezione del ponte di**











2. LAVORI PUBBLICI: il sistema idroelettrico deve contemperare le esigenze di produzione con le esternalità sul territorio: smottamento delle rive lacuali, mantenimento delle infrastrutture di collegamento stradale (ponti, passerelle), sfangamento degli invasi. La proposta di legge individua gli obblighi in capo al concessionario da riportare nei bandi di gara e nei disciplinari di concessione? La proposta di legge coglie le opportunità di un rapporto virtuoso con il gestore?

Castel di Tora e di Fiumata, gli interventi straordinari sugli altri ponti sono di competenza della Provincia".

I punti 1. e 2. "raccontano" situazioni di pericolo che mai sarebbero emerse senza il crollo del Ponte Morandi, che ha portato alle indagini straordinarie, e di interventi non programmati, legati ad una gestione estemporanea e con costi diretti ed indiretti sui territori, a fronte di risorse economiche percepite dalla Regione.

Inoltre, evidenziano una mobilità condizionata da vincoli strutturali inaccettabili per una viabilità moderna.

Il punto 3. "racconta" di una situazione di **potenziale pericolo su tutte le infrastrutture viarie circostanti i laghi**, con responsabilità "assegnata" alla Provincia in virtù di un **non chiarito** aspetto del rapporto concessorio in base la quale gli interventi non spetterebbero all'Ente gestore. I disciplinari di gestione di cui abbiamo avuto modo di ottenere lettura, raccontano invece di oneri di mantenimento e manutenzione, ordinaria e straordinaria, in capo al Gestore.

Deve rammentarsi peraltro che il sistema viario che lambisce i sistemi lacuali e i relativi deflussi, per la sua complessità, comporta sovracosti rispetto ad un sistema viario realizzabile in una situazione ordinaria.

Il mancato monitoraggio e la carente manutenzione, la parcellizzazione e mancanza di chiare regole di ingaggio, rende complicato definire anche il quadro delle attribuzioni, in cui la Regione appare addirittura avere un ruolo secondario, ma in cui, quale soggetto Concessionario, è primo attore in termini di responsabilità di controllo ed iniziativa.

LE OPPORTUNITA'

Nessuna iniziativa in tema di lavori pubblici abbiamo riscontrato, nei decenni, nella Provincia di Rieti, al contrario di altre realtà territoriali.

Per rimanere ad una Regione vicina, in Umbria da sempre la Provincia di Terni ha una regolare interlocuzione con i concessionari delle risorse idroelettriche: attraverso convenzioni con i gestori la provincia, e i comuni rivieraschi hanno realizzato, ad esempio nel periodo 2006-2010

- scavi archeologici nell'area di Montefranco
- potenziamento e la promozione del Museo dell'Appennino di Polino
- la riqualificazione degli accessi all'Abbazia di San Pietro in Valle di Ferentillo
- la creazione di eventi spettacolari da parte della Provincia
- sistemazione della piscina di Arrone (110.000 €)
- parcheggio all'ingresso sud di Piediluco (113.000 €)
- riqualificazione della rete di collegamento Terni-Valnerina-Rieti lungo il Nera con percorsi
 ciclo-pedonali, aree di sosta attrezzate, centro servizi e con la realizzazione di un sentiero
 turistico-naturalistico intorno al lago di Piediluco
- area sosta attrezzata per i camper a servizio dei comuni di Arrone e Montefranco











2. LAVORI PUBBLICI: il sistema idroelettrico deve contemperare le esigenze di produzione con le esternalità sul territorio: smottamento delle rive lacuali, mantenimento delle infrastrutture di collegamento stradale (ponti, passerelle), sfangamento degli invasi. La proposta di legge individua gli obblighi in capo al concessionario da riportare nei bandi di gara e nei disciplinari di concessione? La proposta di legge coglie le opportunità di un rapporto virtuoso con il gestore?

- completamento dell'orto botanico alla Cascata delle Marmore con relativi laboratori e attività didattiche
- riqualificazione dei centri storici minori della Valnerina
- altri interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-naturalistica, oltre a servizi di accoglienza
- nel 2015 finanziata la realizzazione di un centro remiero a Piediluco, pontili, ed una serie di collaborazioni per lo sviluppo ambientale, dei laghi Piediluco e Corbara

Il tema del "giusto prezzo" e dell'equo ristoro è fondamentale, tuttavia non basta. Cruciale è la definizione del grado di coinvolgimento del territorio, in termini concreti e fattuali con il concessionario. Dal punto di vista dell'impresa, essere "socialmente virtuosi" e "presenti sul territorio" vuol dire coinvolgere direttamente la comunità (economica, sociale, imprenditoriale) nei progetti.

Questo obiettivo può essere raggiunto se l'indirizzo politico, e gli strumenti, sono previsti all'interno della legge, e riportato nei bandi di assegnazione.











3

La legge nazionale prevede diverse possibilità per le società di gestione delle infrastrutture idroelettriche. Per quale motivo la legge regionale privilegia la opzione "privata" escludendo qualsiasi possibilità di gestione diretta o compartecipazione del pubblico alle società? Quali gli indirizzi politici in tal senso, e con quale motivazione?

Poniamo questo tema in relazione anche alle domande 1. e 2.: la Politica ha avuto modo di riflettere sul tipo di Governance tramite cui gestire situazioni a carattere industriale, economico, ambientale e di protezione civile estremamente varie? Ne sono state valutate le conseguenze, in termini di costi, opportunità e rischi?

Si è tenuto conto del carattere strategico nazionale delle infrastrutture idroelettriche, in tempo di instabilità politica e climatica globale? Sono stati valutati scenari di conduzione mista pubblico/privato a controllo pubblico ed operatività privata?













- a. CANONE DI CONCESSIONE
- b. ADDIZIONALE ALLE PROVINCE
- c. OBBLIGO ITTIOGENICO
- d. RISTORI BIM
- e. CANONE AGGIUNTIVO PER CONCESSIONI SCADUTE (art. 23 PL65/2023)

La proposta di legge tratta solamente il punto a. (canone di concessione), con introiti alle casse della Regione. Analizzando le norme di altre regioni, (Veneto e Piemonte su tutte) che hanno una produzione di gran lunga superiore alla nostra, si nota come gli importi chiesti ai concessionari siano di gran lunga superiori a quanto previsto nella legge in questione.

Come vengono gestiti invece gli obblighi economici da parte della Regione e del Concessionario nei confronti delle Province e dei comuni rivieraschi?

ADDIZIONALE ALLE PROVINCE

Dall'analisi di quanto pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio, emerge che fino al 2021, con indicazione del dirigente responsabile Ing. Giovanni Saura, viene riportato, nella sezione: Ambiente-piccole e grandi derivazioni, oltre alla normativa di riferimento, la seguente dicitura: Cambio del Metodo di Richiesta del canone, in cui si riporta testualmente: "Il pagamento del canone e dell'addizionale provinciale, tramite i bollettini precompilati consentirà la registrazione automatica del pagamento senza bisogno di inviare copia alla Regione Lazio. I bollettini dovranno comunque essere conservati dall'utente ed essere presentati all'Amministrazione Regionale e Provinciale per l'espletamento di controllo e verifica."

Cosa si intende per addizionale provinciale? Perché occorre ben spiegare la differenza tra addizionale provinciale e addizionale regionale, in quanto quest'ultima si riferisce al pagamento di un canone aggiuntivo che va pagato se non si ha un titolo concessorio o se questo è scaduto e si è in sede di rinnovo. Sul canone provinciale bisogna soffermarsi sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2020.

Infatti precedentemente a tale sentenza la regione Lazio prevede, come dichiarato dalla pagina istituzionale, un'addizionale provinciale che dai documenti in nostro possesso è stabilita nelle misura del 10% cel canone di concessione.

Il governo statale con legge n. 12 dell'11/02/2019 aveva stabilito che tale addizionale fosse pari al 60% del canone di concessione.

La Corte ha stabilito l'incostituzionalità NON della debenda addizionale bensì del fatto che la quantificazione spetta alla potestà legislativa delle Regioni.

Pertanto l'addizionale provinciale è DOVUTA ma l'importo deve essere stabilito dalla normativa regionale. Allo stato di fatto ad oggi è pari al 10% del canone di concessione.











4. CORRISPETTIVI ECONOMICI

E' strano però che i pagamenti vengano effettuati del concessionario alla Regione ma le somme di denaro non siano mai state versate alle province laziali. Ciò è manifestato dal fatto che nelle province non c'è mai stato un capito di entrata di tali somme. E dunque le domande conseguenti:

- 1) A quanto ammonta la somma delle addizionali provinciali corrisposte ad oggi alla regione dai concessionari?
- 2) Quanto è stato versato nelle casse provinciali?
- 3) Se non è stato fatto, perché?

OBBLIGO ITTIOGENICO

Il regio decreto n.1604 del 8/10/1931 mai abrogato, stabilisce "Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese."

La Legge regionale Lazio n. 87/90 così come rivisto a valle della riforma degli Enti di Area Vasta, prevede all'art. 21

- "1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm.20 allo scopo di impedire il passaggio di pesce.
- 2. Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell'ENEL e dei consorzi di irrigazione e bonifica.
- 3. Gli organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere dell'immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario.
- 4. Copia delle concessioni e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle province.
- 5. Il presidente della provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata sospensione della derivazione.

Come si può facilmente verificare, quindi, i legislatori del tempo passato avevano imparato a conoscere bene i territori, a tutelarne le acque, intese sia come elemento liquido, sia come patrimonio ittico in quanto l'insieme di questi elementi tutela si sistema idrogeologico delle terre in cui vivono le popolazioni.

Il problema sull'obbligo ittiogenico, mai fatto ottemperare ai concessionari laziali, è piuttosto particolare, in quanto le norme sono come si vede chiare e scevre da interpretazioni, ma dal 1990, e né tantomeno prima, non è mai stato quantificato! Infatti la Regione Veneto, con varie delibere regionali, si è dotata, con Regolamento regionale allegato alla D.G.R. 1381 del 17/07/2012 di un











4. CORRISPETTIVI ECONOMICI

parametro oggettivo di quantificazione. Si fa presente che lo stesso può applicarsi nella nostra regione a patto però di modificarne alcuni parametri che non sono compatibili.

Sono state prese in considerazione le esperienze di Regioni virtuose, che hanno saputo contemperare economicamente le esigenze di sussidiarietà a livello regionale con le esigenze delle province interessate dalle derivazioni idroelettriche?

D - RISTORI B.I.M

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 959 (agg. decreto 25 febbraio 2022)

(Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici...riguardanti l'economia montana.)

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice,, le cui opere di presa siano situate, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 (fornitura diretta di energia, ndr) del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 in euro 31,97 (agg. 2023 ndr) per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Questo aspetto economico non è richiamato in alcun punto della legge. Si tratta di un contributo di natura solidaristico che deve essere versato direttamente dal Concessionario al Consorzio di Comuni rivieraschi,

Risulta agli atti, nei decenni passati, la mancata corresponsione dei corrispettivi ai comuni e tentativi di recupero delle somme dovute, da parte dei Comuni, attraverso procedure stragiudiziali tutt'ora in corso.

Proprio la nuova Legge consentirebbe, con la semplice previsione di una garanzia fidejussoria, ottenere una apposita clausola di tutela al pari di quanto previsto per gli altri obblighi finanziari e disciplinati all'art. 25 della PL65/2023

PUNTO TECNICO

Solleviamo, in tema tecnico, i seguenti temi fondamentali per la definizione dei bandi di gara, di cui si richiede approfondimento e chiarificazione

- emergono alcune incongruenze tra le tabelle economiche allegate alla legge, in cui sembrerebbero mancanti alcune dighe ed impianti (diga di Scandarello?), e in cui non sono indicate date di scadenza di concessioni importanti, come quella PESCHIERA LE CAPORE, assegnata ad ACEA, che produce energia elettrica dalle acque derivate per uso potabile, senza concessione.
- 2. le tabelle economiche allegate alla legge non specificano la potenza degli impianti, da cui deriva il calcolo del canone di concessione. A livello complessivo, una mera frazione fra l'ammontare del canone di concessione previsto ed il canone, deriva una potenza totale degli impianti in concessione con dati non coerente con quanto monitorato sul portale del GSE











5

Nell'ambito del caso EUPILOT6011/14/ENVI, la Commissione Europea ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Acque di conoscere eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici italiani circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni di derivazione, in particolare per uso idroelettrico, con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e del raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi.

Così, dal 1° luglio 2018, si applica la DD STA 29/2017 (Direttiva "Derivazioni") a tutte le <u>istanze di nuova derivazione e di rinnovo</u> per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva "Acque" 2000/60/CE.

Inoltre, con la DD STA 30/2017 (Direttiva "Deflussi") sono state approvate le Linee Guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

La Regione Lazio fino ad oggi non ha ancora adempiuto ai propri compiti di regolazione delle derivazioni idriche né in funzione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e del Deflusso Ecologico (DE) ai sensi della DD STA 30/2017, né tanto meno in funzione degli obiettivi di qualità della Direttiva "Acque".

Dato che la crisi climatica impone una sempre maggiore attenzione anche a tali aspetti, riteniamo che la Regione, anche attraverso la legge regionale in discussione, debba necessariamente adempiere agli obblighi derivanti dalle suddette Direttive Europee, sia per contribuire in maniera determinante agli obblighi assunti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall'Agenda 2030, sia per non incorrere a procedure di infrazione che graverebbero ulteriormente sulla finanza pubblica e, dunque, sui cittadini.

A tale scopo, risulta del tutto insufficiente quanto previsto dall'art. 19, in quanto rinvia il "Miglioramento e risanamento ambientale" dei corpi idrici alla fase di emanazione del Bando di concessione.

E' quanto mai necessario, invece, fissare da subito i criteri guida per la gestione delle derivazioni a scopo idroelettrico, prevedendo in sede legislativa le non più prorogabili misure volte al raggiungimento degli obiettivi normativi che seguono gli aggiornamenti del Piano di Distretto.











6. PASSAGGIO DI CONSEGNE La proposta di legge disciplina in maniera corretta la procedura di "reimmissione in possesso" delle infrastrutture, che è una attività prodromica alla stesura dei bandi di concessione? Come vengono controllate le "autocertificazioni" dei concessionari uscenti, come viene sanzionata la eventuale mancata esecuzione di attività per la restituzione dei beni secondo le condizioni originarie (es.: sfangamento bacini idraulici, alvei di deflusso, ...)?

6

La reimmissione in possesso delle infrastrutture non può prescindere, già nella legge, della previsione delle strutture amministrative responsabili della verifica in contraddittorio, e degli oneri in capo al concessionario per la esecuzione di detto contraddittorio. La esperienza acquisita nei territori rispetto alla verifica dei danni da inondazioni, pone la domanda se vi siano strutture regionali in possesso di personale adeguatamente formato rispetto a tematiche estremamente settoriali, proprie di strutture tecniche dedicate alla ingegneria ambientale e energetica. Inoltre, la verifica non può prescindere dall'utilizzo di strumentazione non ordinaria, volta ad esempio alla verifica del livello di infangamento dei bacini, nonché la verifica della capacità di deflusso degli alvei in corrispondenza delle portate di massimo rilascio.

Alcune Regioni disciplinano con legge le modalità con cui il concessionario illustra lo stato di consistenza delle opere, anche per una ordinata predisposizione della documentazione per il riaffido (disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, il tutto firmato da tecnici abilitati; elementi di identificazione catastale; manuali di uso e manutenzione; documenti progettuali ovvero idonea documentazione, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali)

Deve essere acquisito l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e, per questi ultimi, una rendicontazione analitica dei costi sostenuti.

Per ultimo, nella ricorrenza dei 60 anni del dramma del Vajont, per il quale il "passaggio di consegne" ad ENEL rappresentò una concausa di quella catastrofe, non può essere trascurata la eventualità di esecuzione di opere necessarie ed indifferibili ai fini della regolare manutenzione o per esigenze di protezione civile, per le quali va disciplinato l'ammortamento degli investimenti sostenuti dal concessionario uscente, e le modalità di ricarico sul subentrante fino alla completa operatività del concessionario subentrante.













Gli adempimenti del Concessionario, non meramente economici, sono di competenza della Regione Lazio attraverso gli uffici del Genio Civile. La Regione agisce sia come Concedente, che come soggetto controllato, in caso di inadempienza del Concessionario. Le Province, a loro volta hanno poteri di controllo dal punto di vista ambientale, con facoltà di sospensione dele concessioni.

La legge disciplina in maniera ordinata il processo di controllo, che in caso di disastro ambientale avrebbe dirette ripercussioni in termini di responsabilità in capo al concedente ed al controllore?









